



29/07/2019

Al Coordinamento tecnico Vicario
Commissione Salute
c/o Regione Emilia Romagna
PEC: salute.coordareassterr@regione.emilia-romagna.it

Al Ministro della Salute
Dott.ssa Giulia Grillo
E-mail: segreteriaministro@sanita.it

Alla Direzione Professioni Sanitarie del Ministero della Salute
c.a. Dott.ssa Rossana Ugenti
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Oggetto: Proposta di modifiche delle “Linee Guida Regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.12 della legge 25/07/2019, n.60, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e di altre misure urgenti in materia sanitaria”

Il Decreto Legge n. 35 del 30 Aprile 2019, cosiddetto Decreto Calabria, convertito nella legge n. 60 del 25 giugno 2019, prevede all’articolo 12 “Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale” provvedimenti riguardanti la formazione specifica in medicina generale.

In particolare al comma 3 prevede che fino al 31 dicembre 2021, i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all’esercizio della professione, risultati idonei all’ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale e che risultino già incaricati, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni, possano **accedere al corso stesso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti di spesa previsti.**

Il SIGM si è già espresso sulle criticità del DL Calabria rilevando come vengano meno principi costituzionali quale la meritocrazia e come tutto ciò potrebbe portare a ricorsi in sede di giustizia amministrativa.

Si è appreso a mezzo stampa come le Regioni e Province Autonome abbiano espresso medesime perplessità, spiegando come il blocco delle procedure concorsuali sera stato causato dalle ambiguità presenti nel testo.

Proprio al fine di superare tali criticità le Regioni hanno prodotto di concerto con il Ministero della Salute **“Proposta di Linee Guida Regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.12 della legge 25/06/2019, n.60**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e di altre misure urgenti in materia sanitaria”.

Il SIGM, concordando in pieno con le perplessità espresse dalle Regioni, ritiene tuttavia che il documento prodotto mantiene alcune criticità presenti nel testo del DL Calabria e non supera il rischio del ricorso alla giustizia amministrativa. Per cui con l’obiettivo di superare le criticità esposte, **propone** che nel recepimento del documento in sede di Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e di intesa Stato-Regioni, **vengano accettate le modifiche al testo come viene suggerito a seguire:**

1. “Idoneità al concorso” non retroattiva, ma applicata a partire dal prossimo concorso.

Sulla scorta di quanto previsto dal DL Calabria, i candidati in possesso del requisito *“idoneità al concorso per l’ammissione al corso”* accedono ad una graduatoria riservata, non specificando tuttavia a quale concorso ci si riferisca.

Si ricorda innanzitutto il principio della non retroattività di una legge ove non esplicitamente enunciato. Inoltre a causa dell’impossibilità di comparare e confrontare le idoneità conseguite in diversi concorsi e con diverse prove d’esame si verrebbero a creare, con molta probabilità, disparità di trattamento tra i candidati in possesso dei requisiti.

Dunque per scongiurare il ricorso alla giustizia amministrativa, il SIGM ritiene che **l’idoneità di cui al DL Calabria dovrà essere conseguita alla prossima e imminente selezione concorsuale**. Solo così potrebbe essere garantita a tutti i candidati in possesso dei requisiti di godere delle stesse possibilità maturate ai sensi della legge,

2. Stesso concorso, due graduatorie. In base a quanto previsto dal DL Calabria, i candidati in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 accedono ad una graduatoria riservata. Il SIGM ritiene che questo punto debba essere normato come segue: **unico concorso in cui al momento della presentazione della domanda per la partecipazione i candidati in possesso dei requisiti devono scegliere se accedere alla graduatoria ordinaria (per merito e per le borse retribuite) o alla graduatoria riservata.**

Uno stesso concorso, rispetto a due concorsi separati, permetterebbe infatti da un lato un risparmio in termini economici e di tempistiche, mentre d’altro canto preserverebbe l’uniformità per l’accesso per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti.

3. Meritocrazia principio costituzionale. Secondo il DL Calabria *“accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.”* E’ la costituzione (art. 34 e 97) che pone la

meritocrazia come valore primario sul quale operare una selezione nei concorsi pubblici. L'attuale interpretazione presente nel documento redatto dalle Regioni presenta, dunque, profili di illegittimità e incostituzionalità.

Per tale motivo, la proposta del SIGM di un concorso con graduatoria riservata come sopra esposto, e il mantenimento come primo criterio di selezione del punteggio conseguito durante la prova, e solo secondariamente l'anzianità di servizio, garantirebbe la meritocrazia per la selezione dei concorsi pubblici come previsto dalla Costituzione .

Ausplicando un positivo accoglimento delle modifiche proposte, al fine di preservare la meritocrazia e di scongiurare il possibile ricorso alla giustizia amministrativa, **il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) del Segretariato Italiano Giovani Medici si rende disponibile ad un confronto costruttivo.**

Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG)
dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)